

SOMMARIO

CAPITOLO 1	4
DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
ART. 1 - Oggetto dell'appalto	4
ART. 2 - Ammontare dell'appalto	4
ART. 3 - Descrizione sommaria delle opere.....	7
ART. 4 - Varianti.....	8
ART. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale.....	9
CAPITOLO 2	10
QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	10
ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	10
ART. 7 - Osservanza di leggi e norme	12
ART. 8 - Conoscenza delle condizioni di appalto	13
ART. 9 - Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori.....	14
ART. 10 - Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza secondo il d.lgs n° 81/2008	14
ART. 11 - Piano di sicurezza e coordinamento.....	14
ART.12 - Piano della qualità	15
ART. 13 - Occupazioni temporanee di suolo	16
CAPITOLO 3	17
CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	17
ART. 14 - Scelta dell'Appaltatore	17
ART. 15 - Stipulazione del contratto.....	17
ART. 16 - CAUZIONE provvisoria e definitiva.....	17
ART. 17 - Subappalto	18
ART. 18 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore	19

ART. 19	- Trattamento retributivo dei lavoratori.....	24
ART. 20	- Tutela dei lavoratori	24
ART. 21	- Responsabilità dell'Appaltatore.....	25
ART. 22	- Domicilio dell'Appaltatore	25
ART. 23	- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Persone che possono riscuotere	25
ART. 24	- Rappresentante dell'Appaltatore.....	26
ART. 25	- Direttore tecnico del cantiere	26
CAPITOLO 4	28
INIZIO DEI LAVORI	28
ART. 26	- Consegna dei lavori.....	28
ART. 27	- Proprietà dei materiali di recupero e scavo	29
ART. 28	- Rinvenimenti fortuiti	29
ART. 29	- Situazione generale e gestione del cantiere	29
CAPITOLO 5	30
ESECUZIONE DEI LAVORI	30
ART. 30	- Orario di lavoro.....	30
ART. 31	- Approvvigionamento ed accettazione dei materiali.....	30
ART. 32	- Campionature e prove tecniche.....	30
ART. 33	- Sospensione e ripresa dei lavori	31
ART. 34	- Proroghe	32
ART. 35	- Tempo utile per l'ultimazione dei lavori	32
ART. 36	- Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori.....	32
CAPITOLO 6	34
VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI	34
ART. 37	- Varianti in corso d'opera	34
ART. 38	- Perizie di variante e suppletive	34

ART. 39	- Danni di forza maggiore	34
ART. 40	- Prezzo dei lavori non previsti.....	35
ART. 41	- Prezzo dei lavori in economia	35
CAPITOLO 7	36
CONTABILITA' DEI LAVORI	36
ART. 42	- Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori	36
ART. 43	- Contabilità e riserve.....	36
ART. 44	- Documenti contabili.....	36
ART. 45	- Tenuta dei documenti	36
CAPITOLO 8	38
PAGAMENTI E COLLAUDO	38
ART. 46	- Anticipazioni della Committente all'Appaltatore	38
ART. 47	- Anticipazione di somme dell'Appaltatore e interessi.....	38
ART. 48	- Pagamenti in acconto e ritardi	38
ART. 49	- Rata di Saldo.....	38
ART. 50	- Programma di esecuzione dei lavori	38
ART. 51	- Revisione dei prezzi.....	39
ART. 52	- Penali per ritardo nei lavori.....	39
ART. 53	- Conto finale	39
ART. 54	- Verifiche, collaudi e garanzie	39
CAPITOLO 9	41
GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO	41
ART. 55	- Presa in consegna e utilizzo dell'opera	41
ART. 56	- Coperture assicurative.....	41
ART. 57	- Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera	41
ART. 58	- Scioglimento del Contratto, Fusioni, Conferimenti e Trasferimenti, Recesso	42

ART. 59	- Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio.....	42
ART. 60	- Accordo bonario	42
ART. 61	- Controversie e foro competente	43
ART. 62	- Contestazioni tra Amministrazione e Appaltatore.....	43
ART. 63	- Norme finali	43
CAPITOLO 10	44
AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	44
ART. 64	- AVVERTENZE GENERALI	44
ART. 65	- NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	44
MURATURE IN GENERE	44
ART. 66	- ELENCO PREZZI	45

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione delle coperture e messa in sicurezza degli elementi strutturali dei fabbricati: Fabbricato "D" e Torre dell'orologio - Centraline elettrica - Fabbricato M1 e M2 - Villa Piodi - Villa Laghi, all'interno del Parco regionale "La Mandria" – Venaria Reale (TO) e Druento (TO).

L'appalto è da intendersi totalmente "a corpo", secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs 12/04/2006 n° 163.

La descrizione sommaria delle opere in progetto è riportata nell'articolo 2.

La descrizione analitica è riportata negli articoli dei Capitolati tecnici specifici.

ART. 2 - Ammontare dell'appalto

2.1 Importo opere

L'importo a corpo dei lavori ed oneri della sicurezza compresi nel presente appalto è di **€ 1.398.463,66** come di seguito definito:

Fabbricato "D" e Torre dell'orologio	Manutenzione del tetto	452.195,31
	Manutenzione serramenti	102.053,11
	costi della sicurezza	46.463,68
	TOTALE	600.712,10
Centraline elettrica	opere edili (copertura)	58.362,74
	interventi strutturali	47.831,19
	costi della sicurezza	11.293,22
	TOTALE	117.487,15
Fabbricato M1 e M2	opere edili (copertura)	358.500,19
	costi della sicurezza	23.175,00
	TOTALE	381.675,19
Villa Piodi	opere edili	114.270,54
	costi della sicurezza	13.545,16
	TOTALE	127.815,70
Villa Laghi	opere edili e strutturali	133.344,02
	costi della sicurezza	37.429,50
	TOTALE	170.773,52
A)	TOTALE IMPORTO LAVORI	1.266.557,10
B)	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	131.906,56
	IMPORTO A CORPO DELL'APPALTO (A + B)	1.398.436,66

Nulla sarà dovuto all'impresa esecutrice per tale complessità tecnica-operativa, che dovrà essere programmata in totale accordo con la committenza e secondo le indicazioni e disposizioni della Direzione Lavori.

Il prezzo a corpo sopra indicato tiene conto anche di tutti gli oneri conseguenti alla necessità di conservare le infrastrutture, impianti e sottoservizi in esercizio, comprendendo le eventuali opere in salvaguardia, provvisoriale e quant'altro necessario.

2.2 Oneri di Sicurezza

Gli oneri della sicurezza individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso: **€ 131.906,56**

2.3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde pertanto alla somma di n° 2 importi:

1. la cifra risultante dall'applicazione del ribasso d'asta sull'importo soggetto a ribasso pari a € **1.266.557,10**, comprensivo dei cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs 81/08 delle singole imprese esecutrici.
2. la cifra corrispondente ai costi della sicurezza inseriti all'interno del P.S.C., non soggetti al ribasso e pari a € **131.906,56**.

L'importo dell'appalto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie e ponteggi, gli oneri della sicurezza D.Lgs n° 81/2008 e gli oneri sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d'appalto e in conformità con quanto stabilito dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Committente, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che l'importo offerto è da considerarsi netto e comprensivo di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivo delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.

In riferimento alle opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo aggiuntivo o in detrazione per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva ai sensi D. Lgs n° 81/2008.

Resta inteso che il ribasso offerto è implicitamente esteso agli eventuali nuovi prezzi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

2.4 Ordine nell'esecuzione dei lavori

Le operazioni di manutenzione delle coperture, secondo l'elenco completo dei fabbricati e delle lavorazioni, devono essere eseguite nella sequenza indicata nel Piano della Sicurezza facente parte integrante del presente Capitolato. È fatto inoltre obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di procedere per brevi tratti di superficie equivalenti ad una giornata lavorativa, e di tenere sempre a disposizione una serie di teli impermeabili da utilizzare prontamente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche di natura improvvisa.

A termine di ogni giornata lavorativa, per tutte le ore notturne e festive, o per l'intera durata di improvvisi temporali si deve garantire nel modo più assoluto e senza eccezioni l'impermeabilità dell'intero manto di copertura con teli provvisori, adatti allo scopo, ben distesi ed appoggiati, efficacemente fissati su ogni lembo in modo da resistere alle azioni del vento, avendo cura di predisporre tutte le necessarie precauzioni per evitare che si formino risacche d'acqua, strappi, sollevamenti, etc.

Particolare cura e attenzione dovrà essere adottata anche in zone di displuvio e di compluvio, in special modo in corrispondenza delle lattonerie esistenti, ancora in sito o temporaneamente smontate.

È fatto divieto al personale dell'impresa di camminare direttamente sul manto di copertura, o di appoggiare qualunque materiale o struttura su di essa, ciò al fine di evitare rotture dei coppi per le parti non ancora interessate dalle lavorazioni o per i tratti già completati. Per ogni operazione di carico e di scarico dovranno essere utilizzati esclusivamente ed obbligatoriamente i ponteggi di servizio, i piani di lavoro, gli impalcati e i passaggi provvisori.

2.5 Modalità di stipulazione del contratto a corpo

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, utilizzabili e vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza di cui sempre al punto 2, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo negli atti progettuali ed in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Gli importi suddetti sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisoriale e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Negli importi sopra indicati risultano compresi e compensati, e pertanto totalmente a carico della ditta appaltatrice, tutti gli oneri necessari per la ricerca, l'individuazione, il mantenimento in esercizio, la salvaguardia, anche con opere provvisoriale di qualunque tipo, e l'eventuale ripristino dei servizi esistenti nel sottosuolo e nel soprasuolo, anche se non segnalati o erroneamente segnalati dall'ente erogatore competente.

Pertanto, tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovessero derivare in conseguenza di danni provocati ai suddetti servizi in qualsiasi operazione di cantiere, saranno a totale carico della ditta appaltatrice, comprese le eventuali spese conseguenti ad interventi di ripristino eseguiti dalla stessa ditta appaltatrice o da squadre specialistiche per conto degli enti erogatori, compresa l'assistenza diretta del personale della ditta stessa.

Le quantità e le cifre esposte nei documenti progettuali devono intendersi non impegnative per l'Amministrazione appaltante, essendo l'offerta praticata dalla ditta e pertanto il compenso ad essa riconosciuto, in conseguenza dell'aggiudicazione, correlati alla realizzazione dei lavori nel loro complesso; l'impresa non potrà pertanto richiedere alcun compenso aggiuntivo per l'eventuale esecuzione di opere necessarie per la realizzazione del progetto nella sua integrità, in quanto le opere stesse si intendono comprese nell'offerta praticata in sede di gara, avendo la ditta controllato, prima dell'offerta stessa, accuratamente tutti i documenti progettuali, il luogo dei lavori, i vincoli esistenti, la corrispondenza della situazione esistente alle esigenze progettuali, ed avendo contrattualmente stabilito l'obbligo di verificare lo stato di fatto, le quantità progettuali indicate negli elaborati tecnici e grafici.

L'offerta della ditta comprenderà pertanto ogni onere diretto ed indiretto necessario per dare le opere ultimate e finite a corpo ed in ogni loro dettaglio, anche se non espressamente descritto, e si intenderà completamente compensata nel prezzo a corpo offerto ogni opera necessaria per trasformare i luoghi dallo stato di fatto a quanto indicato nel progetto esecutivo.

2.6 Requisiti di ammissione alla gara – Categoria delle opere presenti in appalto

I concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli speciali stabiliti dalla Parte IIa, Titolo I°, Capo II° del D.Lgs. 163/2006 e meglio precisati nel Bando di Gara.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di "OPERERE DI RESTAURO" «OG 2».

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

Ai fini della qualificazione delle Imprese si riportano le seguenti categorie di lavori costituenti l'appalto e relativi importi:

CATEGORIA PREVALENTE	OG 2: OPERE DI RESTAURO	1.266.557,10	100 %
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------

Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

ART. 3 - Descrizione sommaria delle opere

I fabbricati oggetto degli interventi in appalto sono:

1. Fabbricato "D" e Torre dell'orologio
2. Centraline elettrica
3. Fabbricato M1 e M2
4. Villa Piodi
5. Villa dei Laghi

Gli interventi in dettaglio sono quelli descritti nei rispettivi Capitolati Tecnici facenti parte integrante degli specifici progetti oggetto del presente appalto:

In generale, trattasi di opere di manutenzione straordinaria dei tetti con rimaneggiamento totale dei manti di copertura e sostituzione parziale degli elementi obsoleti, compresa la revisione e sostituzione/integrazione della piccola e media orditura. I progetti prevedono inoltre di risolvere alcune criticità strutturali e parallelamente di migliorare le prestazioni in termini di impermeabilizzazione e isolamento termico del manto di copertura, senza modificare la tipologia preesistente e quindi l'aspetto esteriore delle falde del tetto.

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

1. Prima di iniziare qualsiasi attività sulle coperture, dovrà essere realizzato un puntellamento delle parti pericolanti e si svolgerà l'analisi sulle capriate e le travature.
2. Rimozione del manto di copertura esistente con accatastamento degli elementi ancora utilizzabili i quali dovranno essere puliti, a piè d'opera, da eventuali depositi.
3. Rimozione temporanea di eventuali elementi architettonici o impiantistici presenti sul tetto. La rimozione è da ritenersi opportuna solo laddove strettamente necessaria a garantire la migliore esecuzione di tutte le fasi successive. In ogni caso dovrà avvenire previo assenso esplicito da parte della Direzione dei Lavori, con la quale si dovranno concordare tutte le modalità operative.
4. Rimozione di tutti i ganci ferma coppo realizzati in piattina di rame piegata e inchiodati con chiodi in rame. Ganci e chiodi dovranno essere rimossi con le modalità necessarie per consentire un successivo riutilizzo.
5. Rimozione della orditura di listelli in legno esistente. Se ritenuto necessario, e consentito dalla Direzione Lavori, i listelli ancora utilizzabili potranno essere reimpiegati.
6. Rimozione delle capriate lignee con il relativo trasporto a rifiuto in discarica autorizzata per le parti non recuperabili; è prevista la rimozione dell'intonaco e delle parti di muratura all'imposta del tetto ormai irrecuperabili, per le quali si procederà ad un intervento accurato di cuci-scuci in piccoli tratti successivi. Pertanto si realizzerà il risanamento di cornice.
7. Ricostruzione della copertura, con la collocazione degli elementi di capriate lignee comprensivi degli speciali ancoraggi (piastre, tiranti, etc) correttamente posizionate sulle murature ed idoneamente collegate; con la ricostruzione delle testate di trave lignee deteriorate e con la collocazione dell'orditura (travi secondarie e correntini). La copertura sarà completata da pannello (coibente precomposto in doppio strato di legno di abete trattato dello spessore di mm 9 e polistirene estruso monostrato dello spessore di cm 5) di impermeabilizzazione ed isolamento ai fini dell'adeguamento alla Legge 10/1991 e s.m.i. (*Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*) sul contenimento dei consumi energetici, dalla realizzazione del tappo funzionale di finitura della linea di gronda con applicazione di listello in legno opportunamente sagomato al fine di garantire la corretta ventilazione della falda e dalla posa in opera di elementi di colmo di areazione fissati con appositi ganci sui supporti in legno per la ventilazione e dall'applicazione di griglie antipassero sulle asole.
8. Posa di freno a vapore con funzione impermeabilizzante, resistente all'acqua, anti scivolo e antistrappo. La guaina dovrà essere disposta uniformemente su tutto il tavolato avendo cura di rispettare tutte le indicazioni previsti dalla scheda tecnica del prodotto per quanto attiene i giunti e i sormonti. Giunti e sormonti dovranno essere in ogni caso previsti per tutti i tratti di displuvio, orizzontali o inclinati, realizzati al fine di garantire un corretto deflusso in gronda delle eventuali infiltrazioni.
9. Revisione ed eventuale sostituzione di lattoneria in rame in corrispondenza dei camini, o di ogni altro elemento architettonico e decorativo presente sul tetto, dei tratti di displuvio e compluvio. Ogni eventuale connessione tra le lamiere (sia in rame, sia in piombo) dovrà essere saldata a stagno. E' espressamente vietato l'uso del silicone per la sigillatura dei giunti. È consentita la rivettatura (solo con rivetti in rame), ma soltanto per agevolare l'assemblaggio delle parti in

rame, i cui lembi dovranno comunque successivamente essere sigillati con la saldatura a stagno. Ogni giunzione che si ritenga a rischio di strappo (ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Direzione Lavori) per eventuali sollecitazioni o dilatazioni, dovrà essere invece realizzata con tecnica della doppia graffatura, al fine di consentire il libero movimento, e al tempo stesso la perfetta tenuta all'acqua.

10. Revisione ed eventuale sostituzione dei canali di gronda con riparazione delle parti degradate o disconnesse nei giunti. Le modalità esecutive sono le medesime del punto precedente.
11. Posa di strato inferiore di coppi nuovi o scelti fra i migliori tra quelli esistenti (assicurando che siano di materiale non gelivo) provenienti dallo smontaggio, con fissaggio degli elementi di gronda mediante recupero dei ganci in rame esistenti da chiodare (con chiodi in rame) ai listelli.
12. Posa di strato superiore in coppi di recupero con fissaggio di ogni elemento mediante ganci in rame chiodati (con chiodi in rame) ai listelli e con posizionamento di ganci ferma neve in rame.
13. Realizzazione del colmo e dei displuvi, orizzontali ed inclinati con copponi di recupero, posati su letto di malta di calce idraulica, disposta e lavorata in modo che non fuoriesca ai lati. Tale operazione dovrà essere eseguita su un breve tratto da sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori. Gli elementi terminali del manto di copertura, in corrispondenza dei tratti di displuvio, dovranno essere tagliati a misura, uno a uno, per ridurre al minimo la distanza dei pezzi appartenenti a falde contigue, e per garantire la linearità dell'intero tratto di displuvio.
14. Sono sottintese, ma incluse, tutte le opere provvisorie di protezione (teli impermeabili, ecc...).

ART. 4 - Varianti

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Committente, sentito il Progettista ed il D.L., esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi stabiliti dall'art. 132 D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della D.L., ciò anche nei casi in cui la Direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla Committente.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze.

L'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per l'esecuzione di cui al D.Lgs.81/2008 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Eventuali nuove categorie di lavori che si rendessero necessarie durante l'esecuzione delle opere saranno desunti nell'ordine:

- dall'Elenco prezzi opere pubbliche" della Regione Piemonte – Edizione 2010;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
- in caso di prezzi non contemplati, da opportune analisi.

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso contrattuale.

ART. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: ;

- le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
- il Capitolato Speciale d'Appalto – norme contrattuali
- i Capitolati Speciali d'Appalto - norme tecniche – specifici per ogni fabbricato;
- l'Elenco Prezzi;
- il Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs n° 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza;
- le garanzie fideiussorie di cui all'art. 75 comma 1 e 113 del D.Lgs n° 163/2006;
- le Polizze assicurative (C.A.R., R.C.T, R.C.O) da stipularsi nel rispetto dei massimali contenuti presente capitolato speciale d'appalto;
- relazioni, calcoli, grafici di progetto, capitolati tecnici speciali d'appalto, allegati tecnici
- la seguente documentazione di progetto (*allegata*):

ELENCO ELABORATI

Fabbricato "D" e Torre dell'orologio

Doc 01	Relazione descrittiva
Doc 02	Documentazione fotografica
Doc 03	Elenco prezzi unitari
Doc 04	Computo metrico estimativo
Doc 05-1	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche – Manto di copertura
Doc 05-2	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche - Restauro serramenti
Doc 06	Cronoprogramma
Documento 09-1	Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Documento 09-2	Fascicolo dell'opera.
Documento 09-3	Tavola di Cantiere
Tavola I -00	Inquadramento territoriale
Tavola I -06	Planimetrie coperture – stato di fatto e progetto
Tavola I -07	Planimetria orditure corpo D1 – stato di fatto e progetto
Tavola I -08	Planimetria orditure corpo D2 – stato di fatto e progetto
Tavola I -09	Dettagli costruttivi e sezioni
Tavola I -10	Prospetti schema raccolta acque meteoriche – stato di fatto e progetto
Tavola I -11	Restauro della torre dell'orologio
Tavola II -17	Abaco serramenti corpo D
Tavola II -19	Abaco serramenti torre dell'orologio

Fabbricato Centralina elettrica

Doc01	Relazione descrittiva
Doc02	Relazione tecnica opere strutturali
Doc03	Documentazione fotografica e punti di ripresa
Doc04	Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
Doc05	Computo metrico estimativo
Doc06	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
Doc07	Cronoprogramma
Documento 08-1	Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Documento 08-2	Fascicolo dell'opera
Tav 01	Inquadramento e rilievo architettonico
Tav 02	Rifacimento tetto e messa in sicurezza
Tav 03	Abaco serramenti
Tav 04	Interventi strutturali

Fabbricato M1 e M2

Doc01	Relazione descrittiva
Doc02	Documentazione fotografica
Doc03	Elenco prezzi unitari
Doc04	Computo metrico estimativo
Doc05	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
Doc06	Cronoprogramma
Doc07-1	Piano di sicurezza e coordinamento
Doc07-2	Piano di sicurezza e coordinamento – Planimetria di cantiere
Tav 01	Stato di fatto - Piante, prospetti, sezioni – Edificio M1
Tav 02	Stato di fatto - Piante, prospetti, sezioni – Edificio M2
Tav 03	Progetto - Piante, prospetti, sezioni – Edificio M1
Tav 04	Progetto - Piante, prospetti, sezioni – Edificio M2

Villa Piodi

Doc01	Relazione descrittiva
Doc02	Documentazione fotografica
Doc03	Elenco prezzi unitari
Doc04	Computo metrico estimativo
Doc05	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche opere edili
Doc06	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche opere strutturali
Doc07	Cronoprogramma
Doc08-1	Piano di sicurezza e coordinamento
Doc08-2	Fascicolo dell'opera.
Doc08-3	Piano di sicurezza e coordinamento – Tavola di cantiere
Tav 01	Stato di fatto
Tav 02	Progetto opere edili
Tav 03	Progetto opere strutturali

Villa dei Laghi

Doc01	Relazione descrittiva
Doc02	Documentazione fotografica
Doc03	Elenco prezzi unitari
Doc04	Computo metrico estimativo
Doc05	Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche
Doc06	Cronoprogramma
Tav 01	Stato di fatto
Tav 02	Progetto

La Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva, quelle varianti o quelle modifiche che riterrà più opportune nell'interesse della buona riuscita o della economia del lavoro secondo le norme.

Nessuna eccezione potrà essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

ART. 7 - Osservanza di leggi e norme

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale D'appalto:

- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- il D. Lgs 12/04/2006 n° 163 s.m.i.;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- Capitolato Generale di Appalto D.M. 145/2000;
- Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. n° 554/90, per quanto ancora in vigore;
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell'art. 13;
- Legge 10/12/1981 n. 741: ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche;
- Legge 8/10/1984 n. 687: modifiche delle Leggi 10/12/1982 n. 741, 8/8/1977 n. 584, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità;
- norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

- D.M. 1/4/1983: aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare n. 22631 del 24/5/1982: istruzione per l'applicazione delle norme tecniche per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dai carichi e sovraccarichi di cui al decreto 12/2/1982;
- D.M. 9/1/96: norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche
- D.M. 16/1/96: norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"
- D.M. 19/01/96 "Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull'inquinamento acustico
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
- D.P.R. 27/4/1955 n. 547; D.P.R. 1/1956 n. 164; D.P.R. 20/3/0956 n. 320.
- Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 18-12-1975 - D.M. 19/08/1996
- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri D.Lgs n° 81/2008;
- Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n° 490 (ex L. 1089/39) e regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e Attività Culturali
- Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Norme di sicurezza di impianti termici Ministero dell'Interno, circolare ministeriale n. 40 del 28 maggio 1968 ed altre successive leggi e disposizioni;
- quant'altro indicato nei capitolati tecnici speciali d'appalto.

ART. 8 - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, così come risulta indicato in sede di offerta, di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo sede dell'intervento;
- b) avere verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture dell'accesso carraio e di avere verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;
- c) aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa;
- d) avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 C.C.
- e) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di degrado in atto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo 37 del presente Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 9 - Responsabile del procedimento – Direttore dei Lavori

La nomina del D.L. verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. La Committente concede ampio mandato personale al D.L. quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza secondo il d.lgs n° 81/2008

La Committente ha individuato ai fini della legislazione vigente il Direttore dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il Coordinatore in materia di sicurezza e di

salute durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i compiti previsti dallo stesso D. Lgs.

ART. 11 - Piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto secondo l'art. 100 del D. Lgs 81/2008, forma parte integrante del contratto di Appalto ed è predisposto dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi dell'art. 100 comma 3 D. Lgs. 81/2008.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'Appaltatore, senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al Coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di organizzare le operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'Appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori dovrà consegnare alla Committente eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, e il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs 163/06 s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08.

Tale piano operativo di sicurezza dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

Tali variazioni ed integrazioni e il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore avrà in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori o in corso di esecuzione dei lavori, la possibilità di proporre integrazioni al piano di sicurezza ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) del D.Lgs 163/06 s.m.i.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che l'accettazione del piano di sicurezza non esime l'Appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l'Appaltatore rimane totalmente responsabile.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 81/2008 l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'opera, è tenuta ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e cura, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 è tenuto inoltre a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri cui all'allegato XIII della predetta Legge;
- predispongono l'accesso e la recinzione di cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 81/2008. L'accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/2008, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. a), all'art. 18, comma 1 lett. z) e all'art. 26 commi 1 lett. b) e 3 del medesimo Decreto. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 100 comma 3) del Decreto Legislativo 81/2008 sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall'Appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

ART.12 - Piano della qualità

L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'opera sarà destinata, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del presente Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Tecnico Generale, dei Capitolati Speciali Tecnici di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia dotato di certificazione della qualità dei propri processi produttivi, da parte di un ente di accreditamento riconosciuto dal Sincert o da ente equivalente stabilito in altro Paese U.E., e quindi dotato di un "Manuale della qualità", si farà riferimento a quest'ultimo per garantire alla Committente l'adozione delle azioni finalizzate al soddisfacimento dei requisiti di qualità necessari a renderlo idoneo all'uso cui è destinato, nell'ambito di un processo di concertazione con la Committente stessa.

Nell'evenienza diversa, all'Appaltatore è comunque richiesto, per l'espletamento dei lavori previsti in questo appalto, di coordinare tutte le attività produttive per il soddisfacimento dei criteri su espressi, secondo le modalità enunciate in un "Piano di qualità" apposito redatto dall'Appaltatore e da approvare da parte della Committente prima dell'inizio dei lavori.

Si farà riferimento normativo alle Norme Europee (EN) e Italiane (UNI). In particolare a:

- UNI EN ISO 8402/95: Gestione per la Qualità – Termini e definizioni;
- UNI EN ISO 9000/1: Norme di gestione della qualità – guida per la scelta e l'utilizzazione;
- UNI EN ISO 9001 (nel caso sia l'Appaltatore a sviluppare il progetto) oppure 9002;
- UNI ISO 10005 Gestione per la qualità guida per i piani qualità, Il controllo, le prove, i collaudi e l'identificazione dei prodotti come richiesto dalle procedure scritte;
- l'attestazione della qualità dei prodotti impiegati, rispetto ai requisiti specificati, mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo;
- lo stoccaggio dei prodotti sino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti;
- l'indicazione chiara dei prodotti non conformi affinché non possano involontariamente essere utilizzati, ed allontanarli al più presto dal cantiere; l'attività di controllo deve comprendere l'identificazione, la documentazione, la valutazione, la segregazione (ove applicabile) e deve inoltre fornire le modalità di trattamento dei prodotti non conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate;
- l'immagazzinamento, l'imballaggio, la protezione dalle intemperie, dai furti e dagli incidenti di lavorazione di tutti i semilavorati, le apparecchiature ed i macchinari, anche forniti dalla Committente, fino alla consegna del fabbricato;
- il mantenimento della qualità dei prodotti e dei semilavorati dopo l'esecuzione dei collaudi dei controlli e delle prove finali.
- le non conformità verranno annotate in una apposita scheda, nella quale verrà segnalato il tipo di non conformità e l'azione proposta per trattarla nei seguenti modi:
 - rilavorazione per adattamento alle procedure;
 - accettazione con o senza riparazione a seguito di concessione debitamente autorizzata;
 - declassamento per altre applicazioni;
 - rifiuto per non soddisfacimento dei requisiti.

L'Appaltatore deve predisporre, documentare e applicare le procedure per la ricerca delle cause di non conformità e le azioni necessarie alla loro rimozione, eseguire le verifiche per assicurarsi che le azioni correttive siano messe in atto e risultino efficaci; inoltre dovrà attuare e documentare le modifiche alle procedure derivanti da tali azioni di correzione.

ART. 13 - Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di Aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, e asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti e alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità e indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.

L'Appaltatore potrà tuttavia definire transattivamente eventuali vertenze previo benessere dell'Amministrazione.

CAPITOLO 3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

ART. 14 - Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 55, 122 del D.Lgs 163/06 s.m.i. e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs medesimo.

I lavori sono classificati con la seguenti categorie di opere:

CATEGORIA PREVALENTE OG2	€	1.266.557,10
ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>131.906,56</u>
TOTALE	€	1.398.463,66

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare nei limiti consentitigli dalla Legge, quali opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

ART. 15 - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 30 giorni dalla data della comunicazione definitiva all'Appaltatore di accettazione dell'offerta. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. Nel contratto di appalto la Committente potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 C.C., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia (DPR 252/98).

La Committente si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, la Committente potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

ART. 16 - CAUZIONE provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria:

Ai sensi dell'art. 75 comma 1 del D.Lgs n° 163/2006, l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell'importo a base di gara indicato nel bando di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nelle modalità previste dalla legge.

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n° 163/2006, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e sarà incamerata dall'Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dal D.Lgs n° 163/2006.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Committente, che aggiudica l'appalto

al concorrente che segue la graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e all'art. 29, comma 2 del D.M.LL.PP. 145/2000 s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Se la cauzione è sostituita con deposito di titoli, la Committente può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai sensi di legge.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La predetta garanzia può essere prestata nelle seguenti forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- fideiussione rilasciata da società di intermediazione finanziaria ex art. 107 D. Lgs. 385/93, la società di intermediazione dovrà essere munita di idonea autorizzazione ministeriale.

La medesima garanzia cessa di avere effetto entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell'art. 29, 2° comma, D.M. 145/2000.

ART. 17 - Subappalto

E' assolutamente vietato per qualsiasi motivo all'impresa di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori del presente appalto, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante, pena la immediata rescissione del contratto, la perdita della cauzione ed il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto art. 118; in caso di mancata indicazione in sede di offerta, per quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso il subappalto.

La percentuale massima di opere subappaltabili della categoria prevalente è stabilita dalla legge nella misura del 30% dell'importo della categoria.

L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, unitamente alla dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del sub – appaltatore dei requisiti di cui al n° 4, comma 3, dell'art. 18 L 55/90 (e succ. modifiche e integrazioni) così come determinati dal D.P.R. 34/2000.

L'Appaltatore deve, inoltre, comunicare alla Committente, con riferimento a tutti i subcontratti per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore dovrà trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 giorni dalla data di effettuazione di ciascun pagamento.

Qualora a seguito di accertamento effettuato dalla D.L., anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Committente assegnerà un termine perentorio, non superiore a giorni quindici, per l'allontanamento dei subappaltatori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

La medesima disciplina troverà applicazione anche per le attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali noli a caldo e le forniture con la posa in opera se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Così come stabilito dall'articolo 1 della Legge 23/10/1960 n. 1369 è vietato all'Appaltatore di:

- affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'Intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono;
- affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori d'opera assunti e retribuiti da tali intermediari.

ART. 18 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati nell'importo contrattuale, e con la somma prevista per la sicurezza dal D. Lgs n° 81/2008, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

a) Oneri generali

Oltre a quanto specificato dagli art. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

- 1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 2) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

- 3) l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente, né il titolo a risarcimento di danni.

- 4) adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 5) tutti gli altri oneri previsti nei capitolati tecnici speciali d'appalto.
- 6) dichiarare inoltre, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche esistenti
- 7) dichiarare, all'atto della fine dei lavori, di avere verificato le apparecchiature elettriche ed elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche, l'impianto antincendio, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni o per naturale degrado, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione di apparecchiature e componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla Legge 46/1990 e certificati.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 8) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 9) il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore Tecnico di cantiere;
- 10) il compenso per l'assistenza del restauratore e dell'archeologo durante il corso dei lavori;
- 11) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; nei documenti di appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d'opera, prescrizioni per evitare interferenze con i proprietari vicini; è compito ed onere però dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto.
- 12) le spese per gli allacciamenti dell'energia elettrica, acqua, gas, lo smaltimento delle acque nere, nonché il ribaltamento dei suddetti allacciamenti alle nuove collocazioni, le spese per gli allacciamenti e la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua, gas, l'uso di fognatura e i relativi eventuali contratti e canoni afferenti l'esercizio del cantiere.
- 13) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione;
- 14) le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
- 15) le spese, prima dell'inizio dei lavori, necessarie per la pulizia del cantiere e lo sgombero dei materiali presenti;
- 16) il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti.
- 17) le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materiali di scavo, di demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Committente sui lavori:

- 18) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il D.L. riterrà opportuni;
- 19) la costruzione di un locale ufficio per la D.L., nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili; (telefono, fax, personal computer, arredi, servizio igienico)
- 20) la comunicazione quindicinale alla D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo,
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo,
 - lavori eseguiti nella quindicina.

La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

- 21) le spese per l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale o a discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi.
 - 22) le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto della Committente opere non comprese nel presente appalto;
 - 23) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla D.L. di tutti i materiali e manufatti presenti nei locali o approvvigionati da altre ditte per conto della Committente e non comprese nel presente appalto;
 - 24) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. o la Soprintendenza richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate;
 - 25) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni;
 - 26) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
 - 27) le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della Committente richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d'armatura, profili d'acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
 - 28) le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge;
 - 29) gli oneri connessi alle operazioni di collaudo delle strutture e del collaudo tecnico-amministrativo; si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Committente del collaudo statico e collaudo tecnico – amministrativo;
 - 30) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del D.L.;
 - 31) gli oneri per l'allontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale contenente amianto, previa predisposizione di tutta la necessaria pratica autorizzativa presso le autorità preposte;
 - 32) tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di gradimento della Committente per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
 - 33) gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dalla D.L.;
 - 34) gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente in corso d'opera dalla D.L.;
 - 35) la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori, in contraddittorio con la Direzione Lavori;
 - 36) gli oneri conseguenti a tutte le verifiche che la committenza e l'ente di tutela riterranno di eseguire in corso d'opera per la conferma dello sviluppo delle attività di cantiere secondo le previsioni contrattuali, per la verifica delle tipologie di materiali proposti ed il controllo delle opere da realizzare secondo le disposizioni fornite, anche sulla base di modelli e campionature di opere richieste in visione per la decisione finale da adottare, con la relativa influenza che tali verifiche potranno avere sulla tempistica del cantiere
- d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:**
- 37) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
 - 38) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
 - 39) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Committente;

- 40) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 41) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 42) l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi D.Lgs n° 81/2008 allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere , i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, in conformità alle norme di legge vigenti;
- 43) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;
- 44) l'approntamento di cronoprogramma dei lavori da sottoporre alla Committente secondo quanto previsto all'articolo specifico o l'accettazione del crono-programma predisposto in sede progettuale;
- 45) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata (art. 22 L. 646/1982); la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Committente;
- 46) le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 47) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina , compilati nel rispetto del progetto esecutivo; tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.
- 48) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- 49) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio, ove necessario, del Certificato di prevenzione degli incendi, e previsto, ai sensi del D .M. 16/02/1982 e della Legge n. 818/1994, e successive modifiche e integrazioni; nonché il piano di manutenzione ad esso relativo nei modi e nei termini previsti al punto precedente; contestualmente alla presentazione dell'istanza di sopralluogo per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi deve essere prodotta la documentazione probatoria della rispondenza delle opere e degli impianti alle vigenti disposizioni e criteri tecnici di prevenzione incendi, nonché al progetto approvato, nella puntuale conformità alle disposizioni di cui all'allegato II D.M. 4/5/98 (G.U. 107 del 7/5/98);
- 50) le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 51) il premio delle assicurazioni di cui agli art. li 54
- 52) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, la D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 53) Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.
- 54) In casi particolari, la Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta dell'Appaltatore potrà ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti senza con ciò sollevare in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi ed oneri richiamati nel presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.

- 55) Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
- 56) E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;
- 57) le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona;
- 58) le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che il Collaudatore amministrativo o statico, o la commissione di controllo tecnico dell'opera, riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio;
- 59) il piano per l'allontanamento di materiali tossico-nocivi e tutti gli oneri necessari (baraccamenti per uso bonifica amianto ecc);
- 60) gli oneri per occupazione suolo pubblico;
- 61) l'approntamento degli elaborati finali AS BUILT come costruito e, per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione;
- 62) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 63) l'Appaltatore é altresì obbligato a fornire per un periodo di un anno, a far data dal collaudo provvisorio, la manutenzione alle opere di consolidamento eseguite:
- 64) gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 65) Oneri derivanti dall'applicazione di norme in materia di sicurezza
- 66) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs n° 81/2008. e allegato al contratto o richiesto dalla D.L., nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- 67) l'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 68) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori;
- 69) la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico, nel rispetto delle norme di polizia stradale di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992n. 285 come modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10.9.1993 n. 360 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 allegato al contratto;
- 70) inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
 - 71) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - 72) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - 73) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - 74) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - 75) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza;

- 76) l'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs n° 81/2008 allegato al contratto;
- 77) la fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare minime previste dalla circolare del Ministero LLPP n. 1729/L del 1 Giugno 1990; tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della Legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione ex DPR 34/2000 delle stesse o alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nei casi in cui sia sufficiente. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere, così come sancito dal D.to L.gs n° 81/2008 i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori;
- 78) In caso di contestazione degli organi di polizia ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 79) gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 allegato al contratto;
- 80) le spese per saggi stratigrafici, stratigrafie, di analisi di laboratorio ecc. a cura di restauratori e sotto il controllo della Committente;
- 81) le spese per spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami, legnami, e di qualsiasi genere esistenti nell'ambito del cantiere e comunque da spostarsi in altro luogo deciso dalla Soprintendenza Committente, compreso l'onere dell'imballo su pallet, legatura ecc.;
- 82) l'apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente comandate dalla Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da prendersi con la D.L., i responsabili della Sicurezza, la Committente; il tutto finalizzato al massimo rispetto della sicurezza delle persone e delle cose.

ART. 19 - Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art. 18, c. 7, L. 55/1990).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, la Committente ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

ART. 20 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); tale documento, nei relativi aggiornamenti, dovrà essere presentato a cadenza regolare su richiesta della D.L. o del Coordinatore Sicurezza, oltre che in occasione degli stati di avanzamento, fino all'ultimazione dei lavori ed all'emissione del certificato di collaudo.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 19 Cap. Gen.).

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono:-

- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL sede di Torino
- CASSA EDILE sede di Torino
- ISPettorato Provinciale DEI LAVORI sede di Torino
- ENTE SCUOLA sede di Torino

ART. 21 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 C.C., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente e dei visitatori, per le zone di Palazzo Reale aperte al pubblico, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di coordinamento e sicurezza", ai sensi del D.Lgs n° 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia la Committente, sia la D.L. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.

L'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L'Appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere; la sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, la committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

ART. 22 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

ART. 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Persone che possono riscuotere

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia")

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 24 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e modifiche.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.

L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla D.L., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 25 - Direttore tecnico del cantiere

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia dell'Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: anche per tale persona la Committente, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto a nominare un Restauratore ed un Archeologo, previa presentazione dei rispettivi curricula alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ed alla Soprintendenza Archeologica con le relative approvazioni; la nomina dovrà essere formalmente accettata con dichiarazione scritta.

CAPITOLO 4

INIZIO DEI LAVORI

ART. 26 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà disposta entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dalla Committente. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente potrà rescindere il contratto, o procedere alla esecuzione in danno.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese (consegna frazionata). In questo caso l'inizio dei termini contrattuali per ciascuno degli ambiti decorrerà dalla data del relativo verbale.

Sussistendo ragioni di urgenza, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla consegna anticipata si applica alle singole parti consegnate, allorché l'urgenza sia circoscritta all'esecuzione di alcune di esse. Il rispettivo termine potrà avere luogo nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: L'istanza di recesso potrà essere accolta o meno dall'Amministrazione. In caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda quindi tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre dal citato art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000. Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del D.L., che riferisce sulla verifica del progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi segnalati dalla stazione appaltante in occasione della consegna, dando avviso alla Direzione dei Lavori in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

Spetterà alla D.L. di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza nell'esecuzione dei lavori: resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla direzione dei lavori e dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

L'Appaltatore dovrà trasmettere l'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, e antinfortunistici, inclusa la cassa edile, ove dovuta.

L'Appaltatore e per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere all'Amministrazione e alla Direzione Lavori, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione dei lavori, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici. La Direzione Lavori ha tuttavia la facoltà di procedere a ulteriori verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Quando la Direzione Lavori avrà provveduto a consegnare i lavori, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente capitolato.

ART. 27 - Proprietà dei materiali di recupero e scavo

I materiali provenienti da demolizioni resteranno in proprietà della Committente, e per essi il D.L. o la Soprintendenza potranno ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del D.L. o della Soprintendenza, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.

Tutto ciò fermo restando l'onere dell'Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta.

ART. 28 - Rinvenimenti fortuiti

La Soprintendenza competente in materia a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (D. Lgs. 42/2004) e comunque comandati dalla stessa Soprintendenza.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L. e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e/o alla Soprintendenza Archeologica, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Committente rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma D. Lgs. 42/2004.

ART. 29 - Situazione generale e gestione del cantiere

La Committente, stante l'importanza monumentale del complesso, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badge individuali che verranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'Impresa stessa.

La Committente si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere.

Si segnala che l'accesso alla zona del cantiere che passerà attraverso il passo carraio è limitato dalla portata limite delle strutture stesse, cosicché l'Appaltatore dovrà verificare la congruità dei mezzi con tale limitazione

L'Appaltatore si impegna ad adattare la propria organizzazione alle condizioni sopra elencate.

L'Appaltatore dovrà altresì impiegare idonei mezzi in rapporto alla natura delle opere da movimentare.

CAPITOLO 5

ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 30 - Orario di lavoro

L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del D.L. qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare la Committente per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora la Committente ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

ART. 31 - Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della D.L., nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del D.L. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali e delle apparecchiature con verifica di funzionalità positiva da parte della D.L.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il D.L. ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento.

L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto alla Committente.

ART. 32 - Campionature e prove tecniche

Come indicato al precedente articolo 16 del presente Capitolato, è a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento la campionatura di taluni materiali dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza:

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'accettabilità dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- mattoni
- leganti
- apparecchiature idrauliche
- tubazioni
- terreno agrario di riporto
- composti
- diserbanti
- sementi
- concimi
- micorizze

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la D.L. può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento della Committente, delle prove richieste dalla D.L. per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dal D.L.

Sugli impianti verranno eseguite in corso d'opera, attività di verifica, controllo e prove preliminari intese ad accertare che:

- la fornitura a piè d'opera e in opera dei materiali e/o dei componenti costituenti l'impianto, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali e non rechi pregiudizio o danno agli edifici monumentali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.
- ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma di legge.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

ART. 33 - Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel D.Lgs n° 163/2006.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L., di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità (nei limiti previsti dall'art.30 del D.P.R. 1063/1962) non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge l'Appaltatore dovrà assicurare la guardiana e la manutenzione del cantiere; qualora la sospensione superi i limiti previsti dal Capitolato Generale d'Appalto, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli indennizzi di legge.

La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal D.L. e dall'Appaltatore e inviati alla Committente.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Può essere motivo di sospensione la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs n° 163/2006.

ART. 34 - Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dalla Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

ART. 35 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **324 (trecentoventiquattro)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nell'articolo specifico del presente Capitolato Speciale.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il D.L. redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Committente intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, la Committente si riserva la esecuzione d'ufficio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, impianti, etc.) che la Direzione Lavori riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

Resta però anche convenuto che la D.L. e la Committente potranno utilizzare le opere appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi o prezzi non previsti in questo capitolato. L'appaltatore avrà diritto nel tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di occupazione provvisoria dei locali richiesti dalla D.L.

Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per l'esame e il parere della competente Soprintendenza sulle varie fasi operative, o motivi diversi, comprese opposizioni, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, consigliassero od obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti dall'art. 30 del vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. non spetterà all'Appaltatore alcun compenso, salvo il riconoscimento di un corrispondente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo slittamento dei tempi indicati nel programma lavori.

Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

ART. 36 - Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al D.L., il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione.

A lavori ultimati la Committente ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione definitiva verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio

CAPITOLO 6

VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

ART. 37 - Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

La Committente si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, e ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs n° 163/2006 nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.

Il tutto con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti del vigente Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP presente Capitolato speciale.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla D.L., non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto quinto.

ART. 38 - Perizie di variante e suppletive

Per tutte le eventuali, necessarie, opportune variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il D.L. redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, l'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà al Responsabile del Procedimento per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 39 - Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39), l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne dà denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. e dall'Appaltatore. La Direzione Lavori redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra (art. 25 RD 350/1895).

Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni dell'art. 348 della Legge sulle Opere Pubbliche 20/3/1865 n. 2248 allegato F.

I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 25 del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato, restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda la eventuale negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e spese.

In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.

Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei collaudi, e si provvederà attraverso l'autorità giudiziaria secondo termini di legge, a recuperare il danno che dovrà

essere risarcito dall'Appaltatore e comunque ripristinato secondo le direttive della Direzione Lavori con personale specializzato conosciuto dalla stessa.

ART. 40 - Prezzo dei lavori non previsti

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti, si procederà alla sua determinazione con le modalità previste dall'art. 3 del presente capitolato speciale d'appalto.

Il Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva di cui al D.Lgs. 81/2008 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta.

ART. 41 - Prezzo dei lavori in economia

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione della Committente, saranno contabilizzati ai sensi dell'art. 19 del R.D. 350/1895.

Per le opere in economia relativamente alla mano d'opera, il ribasso si applicherà solo sulla percentuale d'utile e spese generali.

CAPITOLO 7

CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 42 - Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Trattandosi di opere a corpo, verrà effettuata a misura la sola verifica del rispetto delle condizioni contrattuali circa le forniture di materiale e le opere eseguite. Le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

La manodopera per gli eventuali lavori in economia sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.

Il noleggio di impianti e attrezzature fisse per gli eventuali lavori in economia sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

ART. 43 - Contabilità e riserve

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà firmare il libretto delle misure subito dopo il D.L.

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui appresso.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L. per la firma; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel registro di contabilità, sul conto finale, ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa. Il D.L. indicherà le proprie controdeduzioni entro i successivi quindici giorni.

ART. 44 - Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal D.L., anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle misure;
- c) liste settimanali;
- d) registro di contabilità;
- e) sommario del registro di contabilità;
- f) stati di avanzamento dei lavori;
- g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) conto finale.

ART. 45 - Tenuta dei documenti

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato. In particolare :

- a) il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro; è firmato anche dall'Appaltatore in ogni pagina;
- b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il D.L. e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare. Alla loro presenza il D.L. ripeterà le misurazioni eseguite;

- c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al D.L.;
- d) il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal D.L. e dall'Appaltatore e sarà custodito dal D.L.;
- e) il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal D.L.;
- g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. Sarà firmato dal solo D.L. e successivamente, verificato dal Responsabile del Procedimento e liquidato dalla Committente.
- h) il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
 - i) lo stato finale dei lavori che riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
 - j) la relazione sul conto finale che riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.

CAPITOLO 8

PAGAMENTI E COLLAUDO

ART. 46 - Anticipazioni della Committente all'Appaltatore

L'Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/5/1997, n°140.

ART. 47 - Anticipazione di somme dell'Appaltatore e interessi

Ove la Committente voglia far eseguire in economia opere o provviste non comprese nel contratto, e chiedi all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve corrispondere ai creditori, dietro quietanza, le somme che il D.L., previa autorizzazione della Committente, ordinerà per iscritto. Su tali somme grava a carico della Committente e a favore dell'Appaltatore l'interesse corrente in ragione di anno, dal giorno dell'avvenuta anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento.

ART. 48 - Pagamenti in acconto e ritardi

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, in base a stati di avanzamento redatti dal Direttore dei Lavori e certificati di pagamento rilasciati dal Responsabile del Procedimento, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, nella misura del 0,5% per infortuni, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Nel calcolo del credito dell'Appaltatore si comprenderà anche la metà del valore dei materiali provvisti a piè d'opera ed accettati dal Direttore dei Lavori, ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Nel caso di sospensione dei lavori, di durata superiore a novanta giorni, l'Amministrazione dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori (per il successivo inoltro al Responsabile del Procedimento preposto al loro rilascio in base all'art. 169 del Regolamento) ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione Appaltante provvederà all'emissione di certificati di pagamento ed alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

La Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

ART. 49 - Rata di Saldo

La rata di saldo sarà emessa dopo l'ultimazione dei lavori e non potrà essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

ART. 50 - Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto definitivo, come redatto dalla Committente.

Il suddetto programma dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ogni qualvolta si rendessero necessarie variazioni significative nella esecuzione dei lavori.

ART. 51 - Revisione dei prezzi

In merito alla revisione prezzi si applicano le norme previste dall'art. 133 del D.Lgs 163/06 s.m.i. con riferimento al cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore e sempre che ricorrano i presupposti di legge.

ART. 52 - Penali per ritardo nei lavori

L'Appaltatore per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale pecuniaria pari a 1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto. Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n° 163/2006.. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.

ART. 53 - Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Committente sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.

Con il conto finale saranno contabilizzate le ritenute per infortuni dello 0,50%.

ART. 54 - Verifiche, collaudi e garanzie

La Committente potrà procedere, in caso di necessità, anche a collaudi in corso d'opera,

Le operazioni di collaudo finale dovranno essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

La Committente delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso.

L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministratore la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera (AS BUILT) prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

La Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera e finali, nonché alla nomina del Collaudatore per il collaudo statico delle strutture ex legge 1086/71.

Il compenso spettante per i collaudatori tecnico-amministrativi e per il collaudatore statico sarà a carico della Committente.

- Collaudo finale provvisorio

Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Committente.

Il fine lavori è certificato con regolare verbale controfirmato dalla Committente.

Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.

Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la Committente può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.

L'adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all'accettazione provvisoria delle opere. Inoltre costituisce elemento pregiudiziale all'accettazione provvisoria delle opere l'approvazione della documentazione as-built a carico dell' Appaltatore.

-Collaudo finale definitivo

Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento.

Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all'Appaltatore.

In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite dalle vigenti norme CEI.

Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo".

Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile.

La garanzia è stabilita in 12 mesi a partire dalla data del collaudo finale definitivo favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali forniti.

CAPITOLO 9

GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

ART. 55 - Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

L'opera potrà essere presa in consegna dalla Committente anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori e prima dell'utilizzo parziale o totale delle opere realizzate, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo parziale provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.

Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà alla collaudazione parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

ART. 56 - Coperture assicurative

Polizza C.A.R., polizza R.C.T. e R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere provvisorie, il cui massimale dovrà essere non inferiore all'importo contrattuale incrementato di un valore pari a Euro 1.000.000 per le preesistenze. La durata e piena validità della polizza C.A.R. si estenderà dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente. La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore stesso e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: Euro 2.000.000 per danni a persone e Euro 2.000.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali. Inoltre ad integrazione della polizza CAR l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili: Euro 2.500.000 per sinistro e per anno, ed Euro 2.000.000 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla Committente; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente prima dell'inizio delle campagne di rilievo.

ART. 57 - Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C.

L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (art. 1667 CC.). Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico

dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

ART. 58 - Scioglimento del Contratto, Fusioni, Conferimenti e Trasferimenti, Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del D.Lgs.163/06.

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 della D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso articolo.

ART. 59 - Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto, ai sensi degli artt. 135, 136, 137, 138, 139 del D.Lgs 163/06 s.m.i.

Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la Committente, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs 163/06 s.m.i.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, può provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Committente recede dal contratto e all'Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 136 del D.Lgs.163/06.

ART. 60 - Accordo bonario

Qualora, a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell'organo

di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula alla Committente, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. La Committente, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore (art. 240 D.Lgs. 163/06 s.m.i.).

ART. 61 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.

Il foro competente, in via esclusiva, è quello di Torino.

ART. 62 – Contestazioni tra Amministrazione e Appaltatore

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99.

ART. 63 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente capitolato speciale, si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. D.P.R. 16/7/62 n° 1063 e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche e dal codice civile.

CAPITOLO 10

AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 64 - AVVERTENZE GENERALI

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito é necessario tener presente che:

- i prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori;
- i prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pié d'opera;
- i prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali; si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi dell'assistenza ai lavori.
- i prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.).
- i prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.

ART. 65 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Ai fini dell'eventuale verifica dell'esecuzione delle opere secondo le indicazioni contrattuali, e comunque all'interno delle valutazioni economiche unitarie prese come riferimento per la stima dei lavori, le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed é compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Alle ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri ecc., di oggetto inferiore a 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande.

Più specificatamente, trattandosi di risanamento strutturale di murature esistenti, da effettuare anche mediante cuci-scuci, per questi ultimi il volume conteggiato sarà valutato misurando il volume effettivo realizzato con la lavorazione.

Nei prezzi dell'appalto è compresa anche l'esecuzione di indagini preliminari chimiche e materiche (mattoni e malta esistenti) mirate alla individuazione delle caratteristiche dei materiali esistenti, al fine di poter studiare un analogo mix-design delle malte a base di calce da utilizzare.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla D.L..

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in funzione si applicano soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

ART. 66 - ELENCO PREZZI

I prezzi dell'Elenco Prezzi sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) per gli operai:

il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori, mense, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria; dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant'altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza:

b) per i lavori a corpo, nonché a misura per le eventuali varianti:

- tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennità di passaggio attraverso proprietà o di occupazione di suolo pubblico o privato
- sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisorie che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:

- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro da realizzare in qualsiasi posizione, sia all'esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa, gli oneri di deponia provvisoria e ripresa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dalla Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

I prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo.

Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Sono inoltre comprensive delle Assistenze murarie all'installazione degli impianti compresa l'esecuzione di tracce in murature di qualsiasi tipo e spessore, immuramento di patte, zanche e sostegni di qualsiasi tipo, sigillatura di scassi, rotture e tracce, ripristini di sottofondi, pavimentazioni e murature a intonaco civile finito, esclusi manovalanza in aiuto ai montatori e rappezzi di tinteggiatura.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire la misura dei compensi: l'offerta s'intende quindi accettata dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori.

Si intendono accettati dall'Appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dalla Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.

La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.
